



COMUNE DI STIMIGLIANO

AREA AMMINISTRATIVA DETERMINAZIONE N. 54 DEL 06-04-2020

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER BUONI IN FAVORE DI CITTADINI IN STATO DI BISOGNO PER ORDINANZA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29 MARZO 2020 E DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO N. 138 DEL 31.03.2020

Proposta di impegno formulata da:

AREA AMMINISTRATIVA

Visto il decreto Sindacale n. 03 del 02.01.2020 di conferimento dell'incarico di Responsabile area amm.va e servizi sociali ;

Premesso che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID 19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il D.L. 23 febbraio 2020 n.6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVI.19" convertito in Legge 5 marzo 2020 n.13;

Visto il DPCM 23 febbraio 2020 e i successivi DPCM 25 febbraio 2020 e DPCM 1 marzo 2020 con i quali vengono disposte una serie di misure di contenimento del contagio del virus per le aree geografiche maggiormente a rischio ivi indicate;

Visti i decreti legge n.9 del 2 marzo 2020 , n.11 dell'8 marzo 2020, n.14 del 9 marzo 2020 recanti "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19";

Visto il DPCM 4 marzo 2020 con il quale viene disposto che le misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza da COVID 19 siano applicate all'intero territorio nazionale;

Visto il DPCM 8 marzo 2020 e DPCM 9 marzo 2020, con i quali vengono inasprite le misure di restrizione da adottare sull'intero territorio regionale al fine di contrastare la diffusione del virus e impongono di evitare qualsiasi tipo di assembramento pubblico e privato e di garantire la distanza di almeno un metro in tutti i luoghi di lavoro e di incontro delle persone;

Visto il DPCM 11 marzo 2020 che impartisce ulteriori disposizioni attuative per il contenimento e gestione dell'emergenza da COVID 19, applicabili sull'intero territorio nazionale tra le quali la sospensione di attività commerciali ad eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e prima necessità;

Visto altresì il decreto legge 17 marzo 2020 n.18 recante "Misure di potenziamento del Servizio il decreto legge 17 marzo 2020 n.18 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e

di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse ario nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID all'emergenza epidemiologica da COVID --19";19";

Visto l'ulteriore DPCM 22 marzo 2020 di maggiori restrizioni tra le quali l'ulteriore DPCM 22 marzo 2020 di maggiori restrizioni tra le quali la sospensione di tutte le attività produttive ed industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 1 del decreto considerate essenziali e indispensabili per questo momento storico;

Dato atto che la gravità del fenomeno sanitario attuale risulta di difficile risoluzione nel la gravità del fenomeno sanitario attuale risulta di difficile risoluzione nel breve periodo e le forti restrizioni necessarie e indispensabili stabilite dal governo al fine di iodo e le forti restrizioni necessarie e indispensabili stabilite dal governo al fine di contrastarne la diffusione producono ripercussioni sul tessuto sociale ed economico del paese contrastarne la diffusione producono ripercussioni sul tessuto sociale ed economico del paese aggravando le situazioni economica e sociale aggravando le situazioni economica e sociale di famiglie già in stato di precarietà;

Vista l'Ordinanza n.658 del 29 marzo 2020 a firma del capo Dipartimento della Protezione Civile con la quale al fine di prevenire l'aggravarsi dell'emergenza sociale che potrebbe conseguire alle difficoltà di una fascia della popolazione a reperire risorse e beni di prima necessità a seguito delle misure restrittive dirette a contrastare la diffusione del coronavirus, laddove stabilisce tra l'altro, di erogare ai Comuni risorse da destinare a misure urgenti di soccorso alimentare per consentire alle persone in stato di bisogno di soddisfare i bisogni primari;

Visto che il contributo, previsto dall'Ordinanza n.658 del 29/3/2020 a firma del Capo del Dipartimento della Protezione Civile assegnato al Comune di Stimigliano è pari alla quota di € 19178,35

Vista la deliberazione della Giunta regionale del Lazio n. 138 del 31.03.2020

Vista che con la Delibera di Giunta Comunale n 24 del 31/03/2020 si è stabilito di dare concreta ed immediata attuazione all'ordinanza n.658 del 29/3/2020 individuando le modalità ritenute più idonee più idonee ad assicurare la tempestiva disponibilità di generi alimentari di prima necessità ai nuclei familiari in situazioni di difficoltà individuati tra quelli più esposti agli effetti economici derivanti dalla emergenza epidemiologica da virus COVID e comunque tra quelli in stato di bisogno priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico

Visto che la Giunta Comunale per concretizzare le misure di solidarietà sociale prevede l'erogazione di buoni spesa volti a soddisfare i bisogni primari da utilizzare presso le due sole attività commerciali (negozi di vicinato, e media struttura di vendita) presenti sul territorio comunale;

Visto che la delibera di Giunta Comunale ha individuato il Servizio sociale quale soggetto chiamato a gestire i rapporti con gli operatori abilitati a ricevere in pagamento i buoni ed a provvedere alla liquidazione degli stessi importi;

Ritenuto pertanto di dover provvedere a stipulare apposita convenzione con gli operatori in parola e dover provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio;

Visto il TUEL e s.m.i;s.m.i;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il regolamento di contabilità;

Determina

1) Di approvare la bozza di convenzione da stipulare con gli esercizi commerciali di generi alimentari presenti nel territorio comunale , volte a regolare la fornitura di generi alimentari in favore dei cittadini in stato di bisogno individuati dall'ufficio sociale del Comune di Stimigliano;

2) Di dare atto che gli esercizi commerciali del territorio comunale con cui stipulare la relativa convenzione risultano essere i seguenti:

AF Distribuzione srl

Simoncelli Emanuele Ditta individuale

3) Di dare atto che le forniture di generi alimentari saranno effettuate direttamente ai cittadini che ne risultano essere stati riconosciuti in stato di bisogno con il sistema dei buoni di spesa emessi dall'ufficio ;

4) Di impegnare per il titolo in parola la somma di € 25428,54 al cap. 1443/00 del bilancio pluriennale 2019/2021;

5) Di dare atto che con apposita determinazione del Responsabile del servizio sociale verranno individuati i cittadini ammessi a usufruire del servizio in parola;

6) Di accertare la complessiva somma in entrata pari ad € 28252,93 ai seguenti capitoli parte entrata:

cap. 100	€ 19178,35
cap. 249	€ 9074,55

7) Di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva ad avvenuta apposizione del visto di copertura finanziaria da parte del Responsabile del servizio economico finanziario.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Armando Falcidi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 ss.mm.ii. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



COMUNE DI STIMIGLIANO

PROVINCIA DI *RIETI*

ART .1 adesione all'iniziativa

Il sottoscritto, nella sua qualità di Amministratore/Titolare della ditta _____ con sede in _____ con la presente scrittura privata aderisce all'iniziativa del Comune di Stimigliano, rappresentato dal responsabile area servizi sociali autorizzato a sottoscrivere atti per conto del Comune di Stimigliano giusta decreto del Sindaco n. 03 del 02.01.2020 volta alla fornitura di generi alimentari di prima necessità, prodotti per l'igiene personale in favore di cittadini residenti nel Comune di Stimigliano che abbiano presentato la richiesta all'Ufficio servizi sociali del Comune a seguito dell'epidemia CODID- 19 di cui alla deliberazione della Giunta comunale n. ___ del _____ e della determinazione dei servizi sociali n. ___ del _____

Art 2 Modalità di effettuazione

La fornitura avverrà dietro esibizione di un buono cartaceo, che il Comune rilascerà in duplice esemplare, uno inviato al negozio prima dell'inizio del rilascio agli utenti e una parte rilasciata all'utente che ne ha fatto richiesta.

Tale buono conterrà:

- L'indicazione dell'Ente emittente Comune di Stimigliano
- L'ammontare o controvalore in € del buono, limite entro il quale dovrà essere effettuata la fornitura
- Un numero contraddistinto da 3 cifre
- Il bollo tondo del Comune

Art. 3 Luogo di prestazione della fornitura

La fornitura dei generi avverrà all'interno dell'esercizio commerciale aperto al pubblico o se il venditore e l'acquirente concorderanno anche al domicilio dell'utente, nel rispetto delle norme per la salvaguardia della salute pubblica, per quanto riguarda il numero di utenti presenti all'interno dell'esercizio e nel rispetto anche da parte dell'utente delle indicazioni normalmente usate durante la vendita.

Art. 4 Merce ammessa

Il cittadino che esibirà il buono potrà acquisire generi alimentari volti ad assicurare il sostentamento della famiglia, con esclusione di generi di carattere voluttuario e non strettamente necessario.

Sono ammessi, oltre agli alimenti, pannolini per neonati, generi per l'igiene e la cura personale maschile e femminile

Sono espressamente esclusi dalla fornitura:

- Ricariche telefoniche
- Prodotti alcolici
- Tabacchi e prodotti derivati anche elettronici

ART. 5 Fatturazione

Con cadenza settimanale o anche maggiore ove il titolare dell'esercizio lo ritenga provvederà a riunire copia dei buoni presentati ed all'emissione di fattura elettronica, che sarà inviata alla piattaforma mediante il codice univoco che viene fornito dal Comune.

Contestualmente all'invio telematico il titolare provvederà ad inviare al Comune di Stimigliano sull'indirizzo di posta elettronica amministrativo@comune.stimigliano.ri.it copia dei buoni di spesa già evasi e attestazione di regolarità della fornitura

ART. 6 Pagamento

Il Comune di Stimigliano provvederà al pagamento che avverrà nei tempi di legge (30 giorni data ricezione) con bonifico bancario come indicato dal titolare con apposita comunicazione sulla tracciabilità dei pagamenti ed attestazione della regolarità della situazione previdenziale (INPS ed Inail)

Il Comune di Stimigliano provvederà alla verifica della regolarità della posizione previdenziale via telematica attraverso l'acquisizione del DURC (documento unico di regolarità contributiva) via telematica, per cui l'Ufficio risulta abilitato.

Art. 7 Trattamento dei dati personali art. 28 reg . n. 2016/679

I. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della Convenzione, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal decreto medesimo.

Il titolare, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura.

In ogni caso, aderendo alla Convenzione, si dichiara espressamente di acconsentire al trattamento ed alla trasmissione al Titolare, da parte del Fornitore, anche per via telefonica e/o telematica, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio, per le finalità connesse all'esecuzione della Convenzione.

I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza di cui all'art. 32 del Regolamento.

Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con la presente Convenzione sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui agli artt. 15 e segg. del Regolamento.

Poichè, in relazione all'esecuzione della Convenzione, verranno affidati al Fornitore trattamenti di dati personali di cui il Comune risulta titolare, il Fornitore stesso è da ritenersi designato quale RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO ai sensi e per gli effetti dell' art. 28 del Regolamento. In coerenza con quanto previsto dal Regolamento, i compiti e le funzioni conseguenti a tale designazione consistono, in particolare:

- nel trattare i dati personali soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o nazionale cui e' soggetto il responsabile del trattamento; in tal caso, il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico;
- nel garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
- nell'adottare tutte le misure richieste ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento;
- nel rispettare le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 4 dell'art. 28 per ricorrere a un altro responsabile del trattamento;
- nel tenere conto della natura del trattamento, assista il titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui cio' sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III del

Regolamento;

- nell'assistere il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del Regolamento, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento;
- nel garantire su scelta del titolare del trattamento, la cancellazione o la restituzione di tutti i dati personali dopo che e' terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e la cancellazione delle copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati;
- nel mettere a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente articolo e consenta e contribuisca alle attivita' di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato. A tal fine il responsabile del trattamento informa immediatamente il titolare del trattamento qualora, a suo parere, un'istruzione violi il presente regolamento o altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati.

Stimigliano LI

IL TITOLARE /AMMINISTRATORE

IL RESPONSABILE SERV. SOCIALI